

Progetto pilota sulla storia dello sfruttamento sessuale nell'ambito della Chiesa cattolica in Svizzera¹

Contratto

tra

1. Conferenza dei vescovi svizzeri
Alpengasse 6, 1701 Friburgo
2. Conferenza centrale cattolica romana della Svizzera (RKZ)
Hirschengraben 66, 8001 Zurigo
3. Conferenza delle unioni degli ordini religiosi delle altre comunità della vita consacrata in Svizzera (KOVOS)
Av. Jean-Gambach 22, 1700 Friburgo

di seguito "committenti"

e

Università di Zurigo

Seminario storico, Karl Schmid-Strasse 4, 8006 Zurigo,
di seguito "incaricata"

concernente

il progetto pilota sulla storia dello sfruttamento sessuale nell'ambito della Chiesa cattolica in Svizzera dalla seconda metà del XX° secolo.

Preambolo

Riconoscere la sofferenza inflitta a cause degli abusi sessuali nel contesto della Chiesa cattolica romana in Svizzera implica l'obbligo per la Chiesa di rivedere i fatti, analizzarne le cause e trarne insegnamenti per il futuro.

Per questa ragione la CVS, la KOVOS e la RKZ si sono accordate per commissionare, come progetto pilota, la realizzazione di un rapporto sullo studio della storia dello sfruttamento sessuale nell'ambito della Chiesa cattolica romana in Svizzera dalla seconda metà del XX° secolo.

L'incarico succitato deve essere inteso quale un'importante tappa verso la rielaborazione della tematica degli abusi sessuali nel contesto della Chiesa cattolica romana in Svizzera.

¹ Il presente testo è una traduzione del corrispondente tedesco, il solo facente fede.

I. Scopo e oggetto

Alla luce dello studio storico delle condizioni strutturali, istituzionali e personali che hanno permesso lo sfruttamento sessuale, il progetto pilota persegue i seguenti obiettivi:

1. illustrare lo stato della documentazione e della ricerca concernenti lo sfruttamento sessuale nell'ambito della Chiesa cattolica romana in Svizzera dalla seconda metà del XX° secolo, nonché gli sforzi compiuti nel riesaminare i fatti, nel perseguire penalmente e nel prevenire gli abusi;
2. chiarire, basandosi su una selezione di casi esemplificativi, quali sono le fonti a disposizione e come vi si può accedere;
3. chiarire i principi per l'ulteriore ricerca ed esaminarne l'idoneità sulla base di casi esemplificativi adatti (stato delle fonti, accesso agli archivi, ricchezza delle fonti, possibili questioni di ricerca);
4. chiarire quali fatti e quali istituzioni, organizzazioni, comunità e movimenti ecclesiali, oltre alle istituzioni rappresentate dalle committenti, dovrebbero essere coinvolti nell'ulteriore ricerca, e in che modo coinvolgerli;
5. formulare le richieste di aiuto all'attenzione delle committenti e delle istituzioni da esse rappresentate in merito alla costituzione di informazioni e all'accesso agli atti e agli archivi;
6. individuare le possibili difficoltà concernenti i relativi lavori di ricerca.

II. Periodo storico in esame

Il periodo storico oggetto di esame del progetto pilota abbraccia la seconda metà del XX° secolo.

III. Realizzazione

1. Il progetto pilota è di stampo storico e viene realizzato rispettando gli attuali standard scientifici vigenti, in particolare il codice etico della Società svizzera di storia (SGG).
2. L'incaricata è libera di costituire il suo gruppo di ricerca e di organizzare i lavori di realizzazione del progetto pilota in modo autonomo e senza alcuna limitazione da parte delle committenti.
3. La direzione scientifica e il gruppo di ricerca definiscono il progetto pilota e lo realizzano in modo indipendente sotto ogni aspetto. In questo contesto non sono vincolati in alcun modo alle disposizioni delle committenti. La libertà accademica è garantita.
4. Alla Segreteria generale della Società svizzera di storia spetta il compito di organizzare seminari scientifici con il consiglio, coordinare la comunicazione nonché curare la correzione, la traduzione, l'impaginazione e la pubblicazione del rapporto scientifico in lingua tedesca, francese e italiana. A tale scopo le committenti concludono un contratto separato con la SGG.

IV. Durata

La durata della realizzazione del progetto pilota è limitata a un anno e decorre dal momento in cui il gruppo di ricerca inizia il suo lavoro. L'incaricata comunicherà in anticipo per iscritto la data di inizio alle committenti.

V. Rapporto scritto, pubblicazione e custodia dei lavori di ricerca

1. L'incaricata affiderà al gruppo di ricerca il compito di registrare i risultati del progetto pilota in un rapporto scritto che tratti i temi menzionati al paragrafo I. Il rapporto sarà pubblicato dal gruppo di ricerca a proprio nome e sotto la propria responsabilità conformemente al punto III-4 del presente contratto. Le direttrici del progetto redigeranno una prefazione.
2. Il rapporto sarà presentato in lingua tedesca.
3. L'incaricata presenterà il rapporto per conoscenza alle committenti entro quindici mesi dall'inizio del progetto pilota conformemente al paragrafo IV e almeno quattordici giorni prima della sua pubblicazione.
4. Dopo la conclusione del progetto pilota tutti i lavori di ricerca saranno trasmessi all'archivio non ecclesiastico dell'incaricata, o a un altro archivio non ecclesiastico, dove saranno custoditi per un lungo periodo.

VI. Comunicazione

1. All'inizio del progetto pilota, conformemente al paragrafo IV, le committenti, l'incaricata e il gruppo di ricerca terranno congiuntamente una conferenza stampa in cui presenteranno al pubblico lo scopo del progetto.
2. Dopo la conclusione del progetto pilota, conformemente al paragrafo V-3, e dopo che sarà presentato il rapporto scritto dell'incaricata, si terrà un'altra conferenza stampa in cui gli stessi partecipanti della prima presenteranno al pubblico i risultati.
3. Durante la sua realizzazione, le committenti si asterranno dal comunicare al pubblico qualunque informazione in merito al progetto pilota che vada oltre quanto comunicato nel quadro della conferenza stampa iniziale.
4. Anche i membri delle committenti come pure le organizzazioni da esse rappresentate si asterranno dal comunicare al pubblico qualunque informazione in merito al progetto pilota che vada oltre quanto comunicato nel quadro della conferenza stampa iniziale. Le committenti si impegnano a trasmettere le suddette informazioni ai loro membri e alle organizzazioni che rappresentano e a imporre ai summenzionati il medesimo obbligo per quanto possibile.
5. Raggiunta la metà del tempo previsto per la realizzazione del progetto, l'incaricata presenta alle committenti un rapporto intermedio confidenziale.

VII. Obblighi dell'incaricata

1. L'incaricata si impegna a realizzare il progetto pilota affidatole in modo accurato, entro le scadenze e nel rispetto degli standard scientifici attualmente vigenti.

2. L'incaricata si impegna a presentare *sua sponte* alle committenti il proprio rapporto scritto sul progetto pilota.
3. Durante la realizzazione del progetto l'incaricata si impegna a osservare tutte le disposizioni legali pertinenti, in particolare quelle concernenti la legislazione in materia di protezione della personalità, protezione dei dati e di archiviazione.
4. Per tutta la durata del progetto l'incaricata si impegna a non concedere in alcun caso a terzi la visione degli atti. L'obbligo di segretezza si basa sui paragrafi IX-5 e XI del presente contratto.
5. L'incaricata si impegna a realizzare una conferenza stampa insieme alle committenti all'inizio e dopo la conclusione del progetto pilota (cfr. paragrafi VI-1 e VI-2).

VIII. Obblighi delle committenti

1. Le committenti si impegnano a pagare la metà del compenso pattuito entro 30 giorni dalla firma del contratto (conformemente al paragrafo X). La seconda metà del compenso deve essere corrisposta entro 30 giorni dalla ricezione del rapporto intermedio.
2. Le committenti si impegnano a non interferire né nel contenuto né nell'organizzazione del progetto e non tenteranno di impartire disposizioni relative alla sua realizzazione. La libertà accademica è garantita in qualunque momento.
3. Anche i membri delle committenti e le organizzazioni che rappresentano sono tenute a non interferire e a non tentare di interferire né nel contenuto né nell'organizzazione del progetto. Le committenti si impegnano a trasmettere le suddette informazioni ai loro membri e alle organizzazioni che rappresentano e a imporre loro il medesimo obbligo per quanto possibile.
4. Le committenti concedono all'incaricata il libero accesso ai loro atti e archivi, per quanto possibile e consentito nel quadro del diritto canonico e statale vigente.
5. Le committenti si impegnano a invitare i loro membri e le organizzazioni che rappresentano, nel rispettivo campo di competenza, a:
 - concedere all'incaricata il libero accesso agli atti e agli archivi, per quanto possibile e consentito nel quadro del diritto ecclesiastico e statale vigente,
 - sostenere l'incaricata nella ricerca di fonti e consentire a quest'ultima di produrre fotocopie e foto delle fonti per quanto necessario.
6. Le committenti si impegnano a tenere una conferenza stampa insieme all'incaricata all'inizio e dopo la conclusione del progetto pilota (cfr. paragrafi VI-1 e VI-2).

IX. Anonimizzazione/pseudonimizzazione

1. Nella descrizione delle conoscenze che vengono acquisite mediante documenti soggetti alla protezione dei dati, l'incaricata rispetta l'interesse legittimo delle persone coinvolte rendendo anonimi i dati. A seconda del caso può estendere l'anonimizzazione.
2. Per i nomi delle persone coinvolte, dei loro familiari e di altre persone private saranno utilizzati pseudonimi contemporanei. Se un caso è descritto in modo esaustivo,

saranno modificati gli elementi che non hanno alcuna rilevanza nella descrizione dell'analisi dei fatti (p. es. anni, numero di fratelli e sorelle).

3. I nomi di personalità pubbliche quali vescovi, vescovi ausiliari, superiori di istituti religiosi e altre comunità della vita consacrata, membri di esecutivi cantonali di diritto pubblico ecclesiastico e titolari di funzioni dirigenziali in ambito ecclesiale e di diritto ecclesiastico (vicari generali, vicari episcopali, responsabili di seminari, direttrici e direttori di amministrazioni delle chiese cantonali) non saranno resi anonimi. I dati su "personalità della storia contemporanea", che condurrebbero a riconoscere quindi un individuo noto e concreto e per cui non avrebbe senso un'anonimizzazione, saranno resi pubblici solo se farlo è indispensabile al raggiungimento dello scopo del progetto pilota.

4. Gli impiegati della Chiesa cattolica e di altre istituzioni che non sono né persone pubbliche né svolgono funzioni dirigenziali non saranno menzionati con il loro nome bensì con la loro funzione.

5. Non saranno resi accessibili a terzi gli appunti del gruppo di ricerca e le eventuali copie di materiale dell'archivio che contengono dati personali riservati. L'obbligo di segretezza si basa sul paragrafo XI del presente contratto. Sono esclusi dal suddetto obbligo i colloqui con il gruppo di progetto e il consiglio nei quali le fonti vengono indicate e discusse ma non consegnate.

X. Compenso

1. I costi del progetto sono calcolati e corrisposti secondo il budget presentato dall'incaricata in data 19 maggio 2021. Il budget dei costi del progetto dell'Università di Zurigo del 19 maggio 2021 stilato secondo il grado di occupazione e la durata è inserito nel presente accordo come parte integrante in allegato.

2. Le parti concordano che sono a disposizione dell'incaricata al massimo CHF 377 000.- (in lettere: franchi svizzeri trecentosettantasettemila virgola zero) intesi come massimale dei costi per il progetto pilota. In questo massimale sono compresi tutti gli oneri dell'incaricata nel contesto della realizzazione del progetto pilota (inclusi l'imposta sul valore aggiunto legale e le spese). Le committenti sono responsabili del compenso in modo solidale.

XI. Obbligo di segretezza

1. I dati acquisiti in seguito all'accesso agli archivi e agli atti delle committenti possono essere utilizzati solo per la realizzazione del progetto pilota. L'incaricata si impegna all'obbligo di segretezza per tutti quei fatti di cui verrà a conoscenza nel contesto del progetto che non saranno menzionati nel rapporto. L'obbligo di segretezza rimane in vigore anche dopo la fine dell'incarico.

2. Sono fatti salvi gli obblighi legali sulla comunicazione di informazioni, in particolare l'obbligo di trasparenza. Pertanto l'incaricata è resa attenta sul fatto che, conformemente alla legislazione cantonale, ha un obbligo di denuncia nel caso in cui venga a conoscenza di un possibile reato.

3. Le committenti sono consapevoli del fatto che dal 1° gennaio 2018 l'incaricata pubblica le risorse esterne acquisite da terzi in una lista di trasparenze a partire dall'importo complessivo di CHF 100 000.- inclusi. Le risorse di terzi rimangono elencate nella lista di trasparenze per tutta la durata dell'incarico. La lista viene aggiornata ogni anno nel secondo semestre e contiene i seguenti dati: nome del destinatario, nome del finanziatore, titolo del progetto, scadenza e importo complessivo.

XII. Responsabilità

L'incaricata è responsabile della realizzazione conforme e accurata del progetto affidatole. Per quanto non menzionato sono applicabili le disposizioni legali del settore.

XIII. Modifiche del contratto

Il contenuto del presente accordo può essere modificato o completato solo per iscritto e previo espresso consenso di tutte le parti contrattuali.

XIV. Clausola salvatoria

1. Se singole disposizioni del presente accordo dovessero rivelarsi inefficaci o incomplete o se l'adempimento dovesse rivelarsi impossibile, le restanti parti del contratto non sarebbero pregiudicate per questa ragione.
2. Le parti contrattuali si impegnano per questo singolo caso a sostituire senza indugio le disposizioni inefficaci con una disposizione efficace consentita che si avvicini il più possibile al contenuto delle intenzioni originarie.

XV. Numero di esemplari


La presente convenzione è allestita in quattro esemplari originali e ciascuna parte contrattuale ne riceve uno.

XVI. Diritto applicabile e foro competente

Il presente contratto è disciplinato dal diritto svizzero. In caso di eventuali controversie derivanti dal presente contratto le parti contrattuali convengono che il foro competente è Zurigo, se la legge non prevede obbligatoriamente un altro foro.

Firme, luogo e data

Le committenti:



Friburgo,

Conferenza dei vescovi svizzeri (CVS)

Mons. Dr. Felix Gmür, presidente

Dr. Erwin Tanner, segretario generale



Zurigo,

Conferenza centrale cattolica romana della Svizzera (RKZ)

Renata Asal-Steger, presidente

Dr. Daniel Kosch, segretario generale

kovos

Friburgo,

Conferenza delle unioni degli ordini religiosi delle altre comunità della vita consacrata in Svizzera (KOVOS)

Fr. Daniele Brocca OFMConv, presidente

Fr. Josef Haselbach OFMCap, delegato

L'incaricata:



Zurigo,
Seminario storico dell'Università di Zurigo

Prof.ssa Dr.ssa Monika Dommann, direttrice dell'ambito di responsabilità e responsabile del progetto

Prof.ssa Dr.ssa Marietta Meier, responsabile del progetto

Prof.ssa Dr.ssa Elisabeth Stark, prorettrice della ricerca

Dipl. Ing. ETH Stefan Schnyder, direttore Finanze e Personale

Allegati (parti integranti)

1. Budget dei costi del progetto dell'Università di Zurigo del 19 maggio 2021 secondo il grado di occupazione e la durata
2. Panoramica degli obiettivi della ricerca, versione del 14 giugno 2021